Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1471

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, MORRA, CRIMI, SCIBONA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2014

Disposizioni in materia di associazioni virtuali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato e sarà ricordato sicuramente come il periodo di inizio della terza rivoluzione industriale e culturale, che vede l'uso della rete *internet* diffondersi in maniera esponenziale riducendo distanze e modificando profondamente i modi di produzione e distribuzione, non solo di beni e merci, ma anche di cultura. Negli ultimi mesi in particolare è emerso in modo sempre più diffuso il concetto di «*cloud*», metodologia che permette di condividere strumenti e risorse *online*, quindi informazioni sempre disponibili in rete. La condivisione del pensiero e della conoscenza in maniera virtuale, quindi *online*, determina uno spostamento del baricentro culturale della società, che se in tempi classici poteva essere identificato ad esempio con il filosofo, con la biblioteca, ora deve essere necessariamente inquadrato da un punto di vista collettivo e sociale. La possibilità di avere sempre, ovunque e immediatamente una risposta ad un quesito innesca apparentemente un impoverimento personale, una diminuzione del bagaglio culturale costruito dal singolo, mentre alimenta di fatto la massa culturale globale. In altri termini, mentre cento anni fa una persona di media cultura aveva accesso limitato al sapere non afferente alla propria sfera personale, oggi si può a ragione ritenere che sia straordinariamente più semplice non detenere, ma piuttosto accedere alle informazioni. In questo mondo di scambi e condivisione esiste un sottoinsieme di persone che si aggrega per motivi etici o sociali legati al volontariato, per motivi politici o per altri scopi, in modo virtuale, utilizzando gli strumenti propri di *internet*. Ci si riferisce ai *forum* di discussione, alle piattaforme *cloud* di condivisione, alle piattaforme di deliberazione secondo le modalità note di democrazia elettronica. Con il termine associazione virtuale si intende una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di una associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso di *internet*. La Costituzione, all'articolo 2 stabilisce che: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità» e all'articolo 18 sancisce: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare», in base all'articolo 21, inoltre «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Dato tale contesto, il codice civile disciplina le modalità secondo le quali un determinato numero di persone può, per fini leciti, aggregarsi e costituirsi come associazione. In particolare identifica nell'atto costitutivo il momento iniziale di nascita dell'associazione e ne regola i contenuti. Il codice stabilisce che l'atto costitutivo di una associazione debba indicare la sede legale alla quale l'associazione fa riferimento. In generale non si richiede che l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione siano redatti in qualche forma particolare (atto

pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio), e nemmeno che siano registrati. L'articolo 14 del codice civile («Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico») che peraltro nel disegno di legge in esame è oggetto di modifica, è infatti destinato alle persone giuridiche, alle associazioni riconosciute. Le associazioni non riconosciute vale a dire la gran parte delle forme associative non sono persone giuridiche in senso tecnico. Un'associazione costituita con scrittura privata è regolarmente costituita e può operare senza ulteriori adempimenti. L'atto pubblico è obbligatorio per la costituzione solo qualora l'associazione intendesse richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Tuttavia molte associazioni provvedono ugualmente alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate e alla registrazione dello statuto con forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Ciò è necessario se un ente vuole procedere con l'iscrizione ai registri regionali o comunali o vuole ottenere la qualifica di ONLUS in base al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e ancor più, qualora l'associazione volesse richiedere l'attribuzione di personalità giuridica. La registrazione è inoltre utile per attribuire all'atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell'articolo 2704 codice civile, e poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della registrazione risulta effettivamente costituita l'associazione e che gli associati si sono dotati di quel determinato statuto. Stanti tali premesse, esiste, di fatto, un vuoto normativo che non permette ad aggregati di persone di potersi costituire come una associazione *web* o virtuale. Il disegno di legge in esame elimina questo vuoto introducendo la possibilità di costituire una associazione virtuale, caratterizzata dal non avere una sede fisica quale luogo di incontro, ma un indirizzo *internet* presso il quale gli associati trovano strumenti e risorse. Accanto all'indirizzo *internet* si ritiene opportuno predisporre un indirizzo di posta elettronica certificata a garanzia della ufficialità della comunicazione. Degli elementi previsti obbligatori dell'atto costitutivo, quello della sede è l'unico che ha ancora caratteristiche materiali, mentre per altri aspetti è già oggi possibile trovare un'alternativa virtuale giuridicamente riconosciuta e produttiva di effetti. Ad esempio, è possibile aprire un deposito bancario *online* senza necessità di recarsi fisicamente presso uno sportello, così come strumenti di *e-governance* permettono sempre più spesso il deposito di atti *online*. In perfetta sintonia con il tema proposto, il testo del disegno di legge è stato discusso in rete attraverso la piattaforma digitale LEX. Sono stati ricevuti circa 200 commenti aventi ad oggetto note, integrazioni e suggerimenti. Sono emerse alcune preoccupazioni in ordine alla possibilità che alcuni possano utilizzare il nuovo strumento associativo per creare false organizzazioni non lucrative di utilità sociale in modo da sfruttarne personalmente il ricavato e beneficiare di una serie di convenzioni. Si tratta di un aspetto molto importante, che merita la necessaria attenzione sia da parte del legislatore che degli organismi preposti alla prevenzione e al controllo dei reati societari, ma che non è necessariamente connesso al solo profilo della «associazione virtuale», la cui introduzione di per se non determina alcun significativo elemento peggiorativo rispetto alla situazione attuale. A fronte del riconoscimento di una associazione senza alcun riferimento fisico, vi è chi ha proposto di far coincidere l'indirizzo fisico dell'associazione con quello del fondatore, individuandolo come figura che deterrebbe il potere di rappresentanza e gestione, oppure, in alternativa, gli amministratori dell'associazione stessa. La stessa soluzione è stata proposta anche con riferimento ai possibili controlli da parte delle forze dell'ordine e alla conseguente necessità di individuare i soggetti cui notificare eventuali accertamenti. In alternativa è stato proposto di individuare il centro di responsabilità in un

indirizzo *web* o di posta elettronica certificata, indicando parallelamente come «garante» un soggetto o ente fisico che non rivesta necessariamente anche il ruolo di sede legale. Tali ultimi commenti non sono apparsi applicabili perché tramite l'obbligo di PEC si risale al responsabile dell'associazione. Alcune osservazioni hanno riguardato l'accostamento della sede legale con il luogo dove è istallato il *server* dell'ISP, in quanto molto spesso i *server* sono stranieri e soggetti a continui spostamenti. È inoltre stata sollevata anche la problematica della prefettura di riferimento per l'iscrizione di associazioni che utilizzano (volutamente o meno) un *server* estero. In riferimento a tali osservazioni si è intervenuti prevedendo che per ISP con *server* non installati su terreno italiano si faccia riferimento alla prefettura di Pisa, in quanto Pisa è sede del registro italiano dei siti *web* e quindi già attualmente centro di eccellenza in materia.

Sono state consigliate anche diverse misure di garanzia preventive tra le quali la sostituzione del termine «*internet*» con «reti di telecomunicazione» al fine di ricomprendere eventuali future segmentazioni della rete o sue trasformazioni in altre tipologie non espressamente prese in considerazione dal presente testo. Si ritiene, tuttavia, che l'utilizzo del termine «*internet*» – già presente nella normativa nazionale risulti sufficientemente generale ed ampio, nelle intenzioni del proponente, per ricomprendere anche future evoluzioni della rete. È stato suggerito che l'associazione non debba generare alcun coinvolgimento fisico partecipativo degli associati, in quanto ciò avrebbe vanificato la mancanza di una sede fisica. A tale proposito si è ritenuto di non intervenire in modo più restrittivo sulle finalità dell'associazione, la quale deve rimanere virtuale solo negli elementi costitutivi, potendo disporre diversamente, se lo ritiene, in quelli materiali. Inoltre, è apparso opportuno indicare la responsabilità della tutela di documenti legali, fiscali e personali in un garante delle associazioni virtuali che certifichi inoltre l'esistenza del *server* e quindi dell'ISP corrispondente. Si è, infine, proposta la realizzazione di un'archivio nazionale certificato, sotto il controllo Statale, con specifici parametri di ricerca, quali l'indirizzo IP (specificato nel sito), congiunto all'indirizzo PEC, in maniera tale da verificare univocamente l'esistenza e la validità dell'associazione. Questo stesso potrebbe essere utilizzato come sito comune nel quale conservare ogni tipo di documento sensibile, facilitando fra l'altro il controllo da parte delle forze dell'ordine, le quali ovviamente svolgeranno le loro attività di controllo in modalità virtuale. Si potrebbe, in tal caso, prevedere un modesto costo di iscrizione o «affitto» in maniera tale da autogestire i costi di mantenimento ed una prevedibile esigenza di crescita dell'archivio. In sede di redazione del testo si è ritenuto, tuttavia, che questi importanti aspetti siano comunque garantiti dal registro delle associazioni, già previsto.

Ciò premesso, l'articolo 1 del presente disegno di legge definisce in maniera chiara ed univoca la nozione di associazione virtuale. Nell'articolo 2, comma 1, si prevede che il deposito dell'atto costitutivo dell'associazione e dello statuto possa essere perfezionato *on line*. Nel successivo comma 2 si sancisce che la sede fisica sia indicata nell'atto solo se prevista: essa non è dunque obbligatoria. Il comma 3 prevede che l'atto costitutivo contenga l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 escludono la presenza fisica degli associati alle riunioni e ai momenti decisionali, pur prevedendo che essi debbano partecipare alla discussione e alla votazione. Nell'articolo 3 si prevede che, quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla sede delle persone giuridiche, per le associazioni virtuali prive di sede vale il luogo ove risulta installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito web dell'associazione virtuale, ovvero il *server* dell'ISP-*Internet Service Provider*, che fornisce la casella di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *ser-*

ver installati al di fuori del territorio italiano, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani e quindi, come accennato, alla città di Pisa. Nell'articolo 4 si prevedono modifiche al codice di procedura civile in materia della competenza per territorio. Nell'articolo 5 si regolano le procedure per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni virtuali. All'articolo 6 si prevedono le procedure per l'eventuale ottenimento della qualifica di associazione di promozione sociale da parte di una associazione virtuale. Nell'articolo 7 sono disciplinati i requisiti per l'eventuale ottenimento della qualifica di associazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) da parte di una associazione virtuale. Nell'articolo 8 si sancisce la disciplina transitoria. L'articolo 9 reca la clausola di entrata in vigore.

Anche alla luce del dibattito che ha accompagnato la preparazione del disegno di legge in esame, se ne auspica un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Si definisce «associazione virtuale» una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*.

2. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito *internet*, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione *online*, posta elettronica, *forum*, piattaforme.

3. Ai fini della presente legge di definisce «*server*» ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate «*client*», che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*.

4. Ai fini della presente legge si definisce *internet service provider* (ISP) ovvero «*provider*» una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi *internet*, l'accesso a *internet* e la posta elettronica certificata.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Atto costitutivo delle associazioni virtuali)*. La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704»;

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: «sede» sono inserite le seguenti: «ove prevista»;

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale»;

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: «presenza» è sostituita dalla seguente: «partecipazione» e le parole: «degli intervenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dei partecipanti»;

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: «presenza» è sostituita dalla seguente: «partecipazione» e le parole: «dei presenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli associati partecipanti»;

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP, che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al

luogo in cui è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani».

Art. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*: La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il *server* del-

l'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sede della persona giuridica» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata»;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383)

1. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: «sede legale» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata»;

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «il trasferimento della sede» sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata».

Art. 6.

(Modifica al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: «i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata», sono inserite le seguenti: «ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata».

Art. 7.

(Disciplina transitoria)

1. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00